



EDK | CDIP | CDPE | CDEP |

Konferenz der kantonalen Erziehungsdirektorinnen und -direktoren
Conférence des directrices et directeurs cantonaux de l'instruction publique
Conferenza delle direttrici e dei direttori cantonali della pubblica educazione
Conferenza da las directuras e dals directurs chantunals da l'educaziun publica

27 ottobre 2023

Programma di lavoro 2021–2024 Versione aggiornata 2024



001-4.14 ACB

Generalsekretariat | Secrétariat général

Haus der Kantone, Speichergasse 6, Postfach, CH-3001 Bern
+41 31 309 51 11, edk@edk.ch, edk.ch

Gemeinsam für Bildung, Kultur und Sport
Au service de l'éducation, de la culture et du sport
Insieme per l'educazione, la cultura e lo sport
Ensemen per l'educaziun, la cultura ed il sport

Indice

Orientamento strategico del programma di lavoro	3
1 Attuazione del Concordato scolastico	4
1.1 Informazione, documentazione e comunicazione	4
1.2 Monitoraggio dell'educazione e digitalizzazione	5
1.3 Scuola dell'obbligo	6
1.4 Livello secondario II formazione generale	8
1.5 Formazione professionale e formazione continua	9
1.6 Orientamento professionale, universitario e di carriera	10
1.7 Rappresentanza degli interessi dei Cantoni nei confronti della Confederazione	11
1.8 Rappresentanza della Svizzera in seno alle organizzazioni internazionali	11
1.9 Supporto e assistenza amministrativa	12
2 Attuazione degli altri concordati nel campo dell'educazione	13
2.1 Concordato HarmoS	13
2.2 Concordato sulla pedagogia speciale	14
2.3 Concordato sulle scuole universitarie	15
2.4 Accordo sul riconoscimento dei diplomi	15
2.5 Accordi di finanziamento	17
2.6 Concordato sulle borse di studio	17
3 Cultura e sport	18
3.1 Cultura	18
3.2 Sport	19

Orientamento strategico del programma di lavoro

I Cantoni si impegnano per promuovere la qualità e la permeabilità del sistema educativo svizzero e collaborano in seno alla CDPE ogni qual volta è necessario un coordinamento a livello nazionale. L'operato della CDPE è retto dal Concordato scolastico del 1970 e dalle disposizioni costituzionali sulla formazione del 2006 (art. 61a segg. Cost.). Conformemente alle sue linee direttive, la CDPE applica il principio della sussidiarietà.

La CDPE vuole contribuire all'efficacia, all'equità e all'efficienza del sistema educativo ed è fermamente convinta della pertinenza e dell'utilità di decentrare le responsabilità nel settore educativo in un Paese plurilingue e federalista come la Svizzera. Nessuno però deve essere ostacolato nel suo percorso educativo dall'organizzazione decentralizzata.

In seno alla CDPE, che è la loro autorità di coordinamento, i Cantoni elaborano gli strumenti che permettono l'armonizzazione delle strutture e degli obiettivi dei livelli di formazione. Nel settore della formazione postobbligatoria, la CDPE coordina le sue attività con la Confederazione.

La CDPE

- agisce in qualità di *piattaforma*, attivando e organizzando lo scambio di esperienze, di opinioni e di informazioni mediante la sua struttura e i suoi organi;
- in qualità di *rete*, promuove la collaborazione tra i Cantoni, di concerto con la Confederazione, le cerchie economiche, le istituzioni europee e internazionali nel settore dell'educazione, della cultura e dello sport. A tal fine organizza e anima conferenze specializzate, commissioni e gruppi di lavoro;
- in qualità di *autorità di coordinamento*, favorisce la concertazione tra i Cantoni, conducendoli ad agire congiuntamente e ad adottare prassi cantonali armonizzate;
- in qualità di *organo di armonizzazione*, adotta decisioni, raccomandazioni e accordi a favore di un sistema educativo coerente ed efficiente, nella piena attuazione delle disposizioni costituzionali sulla formazione;
- in qualità di *centro di competenza* dei Cantoni, mette a disposizione la necessaria competenza specialistica ed elabora soluzioni inedite, innovative e praticabili. A tal fine istituisce e incarica agenzie specializzate;
- in qualità di *istituzione retta da un programma*, esegue i progetti decisi dall'Assemblea plenaria.

Il programma di lavoro si rifà alle basi legali da attuare (accordi intercantionali) e presenta gli obiettivi e i lavori da realizzare nonché gli organi, le reti e le agenzie specializzate di cui la CDPE si occupa.

1 Attuazione del Concordato scolastico

Il Concordato sulla coordinazione scolastica del 29 ottobre 1970 (Concordato scolastico) rappresenta la base legale e politica dell'azione comune dei Cantoni nel campo della formazione. Serve da quadro generale alle attività politiche e specialistiche volte allo sviluppo del sistema educativo e alla ricerca del consenso negli ambiti che superano le possibilità dei singoli Cantoni o della collaborazione regionale. Sul Concordato scolastico si fonda inoltre la collaborazione tra i Cantoni e la Confederazione nel campo della formazione.

1.1 Informazione, documentazione e comunicazione

Obiettivi

Informare regolarmente l'opinione pubblica sulla cooperazione nel campo della formazione in Svizzera e sui compiti e sulle competenze dei diversi attori nello spazio formativo svizzero. Presentare il sistema educativo svizzero e le sue varianti cantonali e spiegare le modalità del suo funzionamento. Contribuire alla piena comprensione del federalismo nel campo della formazione e alla consapevolezza della sua importanza in un Paese plurilingue. Promuovere la gestione e il transfer delle conoscenze tra gli ambiti politici, l'amministrazione della formazione e la ricerca educativa.

Attività

- Raccogliere sistematicamente, trattare e rendere accessibile al grande pubblico le informazioni concernenti il sistema educativo svizzero, mettendo l'accento sulla collegabilità dei dati dell'amministrazione, della ricerca e della politica (fungere da anello di congiunzione / *linked data*).
- Contribuire alla gestione delle conoscenze e all'applicazione del principio *digital first* proseguendo lo sviluppo del server svizzero dei documenti per l'educazione e la formazione edudoc.ch e la piattaforma della CDPE. Rafforzare la collaborazione in rete.
- Elaborare prodotti e proporre servizi che
 - descrivono lo stato e lo sviluppo del sistema educativo svizzero;
 - riportano i più recenti interventi della politica in materia di formazione, identificano e mettono in evidenza le tendenze;
 - documentano temi specifici relativi alla formazione, colmano le lacune.
- Svolgere il ruolo di centro di competenza per le domande provenienti dalla Svizzera e dall'estero concernenti il sistema educativo svizzero; elaborare e mettere a disposizione descrizioni del sistema educativo svizzero.
- Utilizzare i propri canali di comunicazione (sito web, mailing, social media), per far conoscere a diversi gruppi di destinatari le decisioni, i progetti o altri temi importanti della CDPE, utilizzando diversi formati digitali come video, articoli di blog e notizie, infografiche o newsletter.
- Garantire una continua informazione ai media sotto forma di conferenze stampa, discussioni di fondo, comunicati stampa, avvisi di pubblicazione o rispondendo alle richieste dei media.
- Rafforzare la reputazione e costruire la fiducia attraverso un content marketing mirato. Rendere comprensibili i vantaggi del federalismo educativo e il funzionamento del sistema educativo su base continuativa.

Agenzia specializzata (integrata nel Segretariato generale della CDPE)

- Centro informazioni e documentazione sull'educazione in Svizzera (IDES)

1.2 Monitoraggio dell'educazione e digitalizzazione

Obiettivi

Creare con la Confederazione le condizioni che consentano l'ulteriore sviluppo del sistema educativo basato anche su evidenze scientifiche. Garantire a lungo termine l'osservazione del sistema educativo con l'aiuto della statistica e della ricerca educativa, pubblicare a intervalli regolari un rapporto globale sull'educazione e trarne insegnamenti per lo sviluppo del sistema educativo. Anticipare le opportunità e le sfide della trasformazione digitale nel sistema educativo. Attuare il piano di misure elaborato sulla base della strategia digitale.

Attività

- Svolgere il processo di monitoraggio insieme alla Confederazione, in particolare:
 - coordinando con l'Ufficio federale di statistica (UST) il collegamento dei dati raccolti da varie indagini e atti-
nti dalle statistiche ufficiali;
 - garantendo l'analisi del rapporto sul sistema educativo svizzero 2023 e seguendo la preparazione del rap-
porto 2026;
 - esaminando se e come i risultati dello studio dei percorsi educativi possono essere utilizzati per migliorare
le pari opportunità;
 - assicurando l'analisi del rapporto di approfondimento sulla pedagogia speciale ed eventualmente introdu-
cendo misure (cfr. il capitolo 2.2);
 - assicurando l'analisi del rapporto di approfondimento sulla digitalizzazione ed eventualmente introducendo
misure;
 - provvedendo affinché siano sfruttate le sinergie tra i diversi progetti di misurazione dei risultati e altre inda-
agini che fanno luce sulla qualità del sistema educativo.
- Insieme alla Confederazione estrapolare dal monitoraggio dell'educazione obiettivi politici per lo spazio forma-
tivo svizzero.
- Coordinare la Commissione Equità e formazione e assicurarne la gestione.
- Assicurare la verifica del raggiungimento delle competenze fondamentali (VeCoF; cfr. il capitolo 2.1).
- Insieme alla Confederazione incaricare il Centro svizzero di coordinamento della ricerca educativa (CSRE) di
documentare e far conoscere i lavori di ricerca in materia di educazione in Svizzera e svolgere un ruolo di
coordinamento nella cooperazione nazionale e internazionale.
- Coltivare gli scambi con il mondo scientifico e quello della ricerca, in particolare con le istituzioni dedicate alla
formazione degli insegnanti e valorizzare le conoscenze acquisite per sviluppare i cicli di formazione e le offer-
te di formazione continua.
- Insieme alla Confederazione assicurare l'analisi dei risultati di PISA 2022; avviare l'attuazione della parteci-
pazione della Svizzera a PISA 2025, in particolare assicurando l'aggiudicazione del mandato; esaminare
regolarmente l'opportunità di partecipare ad altri programmi internazionali di verifica delle competenze.
- Per il monitoraggio dell'educazione valorizzare i risultati delle valutazioni delle scuole e delle inchieste standar-
dizzate condotte presso le diplomate e i diplomati del livello secondario II.
- Insieme alla Confederazione garantire l'attuazione sistematica delle strategie e delle misure di digitalizzazione,
 - continuando nell'istituzione della Federazione Edulog insieme a Educa e verificando la necessità di creare
un concordato sull'utilizzo dei dati (Edulog);
 - realizzando i progetti operazionali previsti nell'ambito del precedente programma OPTIMA per continuare a
ottimizzare lo scambio di dati tra i partner della formazione professionale (cfr. il capitolo 1.5) e controllare la
parziale prosecuzione del progetto Educa Federazione di dati per la formazione professionale;

- proseguendo le attività della rete dei delegati e delle delegate cantonali per la digitalizzazione nel campo dell'educazione;
- ricavando attività appropriate dalle deliberazioni della rete e, se necessario, elaborando raccomandazioni per dotare le scuole di infrastrutture TIC e servizi digitali e sviluppando un quadro di riferimento per le scuole competenti nel digitale.
- Insieme alla Confederazione incaricare l'agenzia specializzata Educa di
 - creare basi a livello nazionale per lo spazio formativo digitale svizzero;
 - studiare gli sviluppi tecnologici e collegarli allo sviluppo della qualità nella scuola dell'obbligo (livello elementare e secondario I), della formazione professionale di base, dei licei e delle scuole specializzate (livello secondario II).
- Incaricare un'istituzione specializzata di esaminare la possibilità, partendo dai piani di studio delle diverse regioni linguistiche, di sviluppare un modello di competenze digitali degli alunni della scuola dell'obbligo nell'ottica del passaggio al livello secondario II; chiarire la necessità di controllare l'acquisizione di tali competenze.

Organi e reti

- Gruppo di coordinamento HarmoS (Kosta HarmoS)
- Comitato di Coordinamento Monitoraggio dell'educazione (CC M)
- Comitato di coordinamento Digitalizzazione nell'educazione (CC D)
- Commissione Equità e formazione

Agenzie specializzate

- Centro svizzero di coordinamento della ricerca educativa (CSRE)
- Centro svizzero dell'insegnamento medio superiore e per la valutazione delle scuole di livello secondario II (ZEM CES)
- Educa

1.3 Scuola dell'obbligo

Obiettivi

Rafforzare il dialogo e la cooperazione intercantonale nell'ambito della scuola dell'obbligo.

Attività

- Tramite la Conferenza specializzata, garantire lo scambio e la collaborazione tra gli uffici cantonali della scuola dell'obbligo; riesaminare ed eventualmente adeguare i mandati e i compiti degli organi e delle reti esistenti che si occupano della scuola dell'obbligo.
- Per quanto riguarda la strategia delle lingue e gli scambi:
 - sostenere i Cantoni in funzione delle esigenze nell'attuazione della strategia per il coordinamento dell'insegnamento delle lingue straniere nella scuola dell'obbligo;
 - organizzare, sotto l'egida degli uffici cantonali della scuola dell'obbligo, un seminario di rete sulle raccomandazioni del 26 ottobre 2017 concernenti l'insegnamento delle lingue straniere (lingue nazionali e inglese) nella scuola dell'obbligo e promuovere gli scambi intercantonali tra gli specialisti del settore;
 - accompagnare i Cantoni nell'affrontare le questioni relative all'insegnamento della lingua e della cultura del Paese d'origine (LCO);
 - verificare fino a che punto le raccomandazioni di esecuzione relative al coordinamento intercantonale degli scambi e della mobilità hanno gli effetti voluti;

- impiegare esperti e coordinare i lavori del gruppo di esperti incaricati dell'esame preliminare dei progetti a livello di scuola dell'obbligo e del livello secondario II che possono ricevere aiuti finanziari dalla Confederazione in virtù della legge sulle lingue e della relativa ordinanza (art. 10 e 11).
- Per quanto riguarda il monitoraggio dell'educazione e la transizione digitale cfr. il capitolo 1.2.
- Per promuovere il dialogo e ottimizzare il passaggio dal livello elementare al livello secondario I e dal livello secondario I al livello secondario II:
 - rappresentare adeguatamente tutti i livelli di insegnamento nella costituzione di organi e di reti interlivello e negli organi e nelle reti dedicati a un singolo livello provvedere affinché il livello vicino sia rappresentato;
 - nelle reti che si occupano del passaggio da un livello di formazione al successivo, favorire la comparabilità delle modalità di passaggio e delle procedure di selezione mediante lo scambio e il dialogo su esempi di buona prassi e tenere conto dei bambini e dei giovani con esigenze educative differenti;
 - rafforzare la collaborazione con i servizi di orientamento professionale, universitario e di carriera mediante misure concrete e renderla fruibile nei Cantoni per la preparazione alla scelta di una professione (cfr. il capitolo 1.6);
 - determinare il fabbisogno di scambio e coordinamento tra i livelli di formazione e al loro interno interpellando la Conferenza svizzera degli uffici delle scuole medie superiori (SMAK), la Conferenza svizzera degli uffici di formazione professionale (CSFP) e la Conferenza svizzera degli uffici della scuola dell'obbligo (SVAK).
- Per quanto riguarda l'educazione allo sviluppo sostenibile (ESS):
 - rappresentare i Cantoni in seno al gruppo dei mandanti della Fondazione educazione21, centro di competenza nazionale nell'ambito dell'educazione volta a uno sviluppo sostenibile, assistere in qualità di ospite agli incontri del gruppo ESS della Confederazione e rappresentare i Cantoni nel Consiglio della Rete delle scuole 21;
 - gestire attivamente la rete dei responsabili cantonali per la promozione della salute e la prevenzione nelle scuole, partecipare in qualità di ospite a educazione+salute Rete svizzera, assicurare, in funzione delle situazioni, il contatto e gli scambi con la CDS, l'UFSP, Promozione della salute Svizzera e altri importanti attori.
- Per quanto riguarda la conciliabilità tra lavoro e famiglia, il sostegno alla prima infanzia e la custodia parascuola:
 - sviluppare la collaborazione con la Conferenza delle direttrici e dei direttori cantonali delle opere sociali (CDOS) nel settore dell'assistenza socioeducativa;
 - monitorare l'implementazione delle raccomandazioni del CDOS e della CDPE sulla qualità e il finanziamento dei servizi di custodia di bambini complementare alla famiglia e parascuola.

Organi e reti

- Gruppo di coordinamento HarmoS (Kosta HarmoS)
- Conferenza svizzera degli uffici della scuola obbligatoria (CSSO/SVAK)

Agenzie specializzate

- Movetia
- Éducation21

1.4 Livello secondario II formazione generale

Obiettivi

Garantire a lungo termine l'accesso senza esami all'università per i titolari di una maturità liceale come previsto dal regolamento di riconoscimento della maturità (RRM). Consolidare l'inserimento della scuola specializzata e della maturità specializzata nel sistema educativo.

Attività

- Tramite la Conferenza svizzera degli uffici delle scuole medie superiori (SMAK) garantire lo scambio tra i servizi cantionali dell'insegnamento secondario.
- Con il Centro svizzero dell'insegnamento medio superiore e per la valutazione delle scuole di livello secondario II (ZEM CES) sostenere lo sviluppo di una cultura della qualità nelle scuole di formazione generale di livello secondario II.
- Per garantire l'accesso senza esami alle scuole universitarie per i titolari di una maturità liceale:
 - insieme alla Confederazione promuovere uno studio sul fenomeno dell'abbandono e del cambiamento degli studi universitari e trarne le conclusioni per il liceo;
 - accompagnare l'applicazione delle competenze di base nella prima lingua e in matematica (1^a raccomandazione della CDPE del 17 marzo 2016);
 - accompagnare la realizzazione di una cultura comune di valutazione nei licei (2^a raccomandazione della CDPE del 17 marzo 2016);
 - sostenere lo sviluppo e l'attuazione dei piani per la scelta professionale, universitaria e di carriera ai licei mediante una strategia nazionale per l'orientamento professionale, universitario e di carriera (OPUC);
 - insieme alla Confederazione svolgere il progetto «Evoluzione della maturità liceale», aggiornare il piano di studi quadro per le scuole di maturità, accompagnare l'entrata in vigore del nuovo regolamento di riconoscimento dei diplomi di maturità; preparare una terza valutazione della maturità liceale da effettuare successivamente all'attuazione delle decisioni del 2016, 2018 e 2023.
- Per quanto riguarda i diplomi delle scuole specializzate:
 - sostenere l'attuazione dei nuovi testi di riferimento (piano di studi quadro e regolamento del 25 ottobre 2018 concernente il riconoscimento dei diplomi delle scuole specializzate);
 - procedere a un nuovo riconoscimento di tutti i cicli di formazione sulla base dei nuovi testi di riferimento.
- Per quanto riguarda la strategia delle lingue e gli scambi:
 - sostenere i Cantoni in funzione delle esigenze nell'attuazione della strategia per il coordinamento dell'insegnamento delle lingue straniere nelle scuole di formazione generale del livello secondario II;
 - promuovere gli scambi a livello nazionale e internazionale offrendo condizioni quadro favorevoli;
 - garantire l'esame preliminare dei progetti che rientrano nel campo di applicazione della legge sulle lingue e della relativa ordinanza (art. 10 e 11) creando un gruppo di esperti.
- Per quanto riguarda il monitoraggio dell'educazione e la transizione digitale cfr. il capitolo 1.2.

Organi e reti

- Conferenza svizzera degli uffici delle scuole medie superiori (SMAK)
- Commissione di riconoscimento dei certificati rilasciati dalle scuole specializzate (CR-SS)

Agenzie specializzate

- Centro svizzero dell'insegnamento medio superiore e per la valutazione delle scuole di livello secondario II (ZEM CES)
- Movetia

1.5 Formazione professionale e formazione continua

Obiettivi

In vista dell'obiettivo della politica dell'educazione, secondo cui il 95 per cento dei giovani adulti deve possedere un diploma di livello secondario II, sostenere l'attuazione della legge federale sulla formazione professionale nei Cantoni con attività di coordinamento. Al fine di semplificare il sistema della formazione professionale, chiarire i compiti e le competenze in seno al partenariato. Garantire l'attuazione dei progetti della «Formazione professionale 2030».

Attività

- Nell'ambito della Conferenza svizzera degli uffici di formazione professionale (CSFP):
 - portare avanti, assieme ai partner in seno alla Conferenza tripartita della formazione professionale (CTFP), lo sviluppo delle offerte e della qualità della formazione professionale in risposta alle necessità del mondo del lavoro e della società, nel quadro della strategia «Formazione professionale 2030»;
 - partecipare ai progetti della «Formazione professionale 2030» e dirigere quelli condotti dai Cantoni;
 - nel quadro del rafforzamento della promozione del potenziale di manodopera residente, garantire nei Cantoni i servizi relativi all'attuazione delle misure 3 (analisi della situazione, valutazione del potenziale e orientamento di carriera: offerta gratuita per gli adulti di oltre 40 anni [viamia]) e 4 (qualificazione professionale degli adulti: convalida delle prestazioni di formazione) decise dalla Confederazione il 15 maggio 2019;
 - accompagnare l'attuazione delle decisioni dell'incontro nazionale sulla formazione professionale 2023 nel posizionamento delle scuole specializzate superiori (SSS);
 - formulare raccomandazioni ai Cantoni e alle regioni per armonizzare l'attuazione degli obiettivi della formazione professionale;
 - sostenere l'esecuzione coordinata del diritto federale nei Cantoni e nelle regioni;
 - garantire lo scambio di informazioni tra Cantoni e tra regioni nonché con la Segreteria di Stato per la formazione, la ricerca e l'innovazione (SEFRI).
- Attuare il dispositivo d'esecuzione della legge sulla formazione professionale e i progetti della strategia «Formazione professionale 2030» al fine di rendere attrattiva la formazione professionale, accrescere l'efficacia dei processi e rendere più semplici le attività delle aziende, delle persone in formazione e di studentesse e studenti
- Per promuovere il dialogo e ottimizzare i passaggi tra i livelli di formazione:
 - sostenere il progetto di attuazione dei profili dei requisiti nell'intento di facilitare il passaggio dalla scuola dell'obbligo alla formazione professionale;
 - nella composizione di organi e di reti assicurare che il livello vicino sia rappresentato;
 - garantire gli scambi all'interno del livello secondario II, in particolare nell'attuazione delle strategie riguardanti il livello secondario II formazione generale e formazione professionale, e collaborare con la Conferenza svizzera degli uffici delle scuole medie superiori (SMAK);
 - definire il coordinamento tra i livelli di formazione coinvolgendo la SMAK e la SVAK;
 - promuovere il dialogo nel passaggio dalla formazione professionale alla formazione terziaria e sviluppare ulteriormente la formazione professionale superiore e la formazione continua successiva alla formazione professionale di base.
- Per quanto riguarda il monitoraggio dell'educazione e la transizione digitale cfr. il capitolo 1.2.
- Per quanto riguarda la strategia delle lingue e gli scambi:
 - promuovere le misure e i programmi di incentivazione degli scambi tra le regioni linguistiche e a livello internazionale in rapporto con il mondo del lavoro;
 - sostenere i Cantoni in funzione delle esigenze nell'attuazione della strategia per il coordinamento dell'insegnamento delle lingue straniere nelle scuole della maturità professionale.

- Per quanto riguarda la migrazione e l'integrazione:
 - garantire la collaborazione e gli scambi con la Segreteria di Stato per la formazione, la ricerca e l'innovazione (SEFRI) e la Segreteria di Stato della migrazione (SEM);
 - intrattenere contatti regolari con le rappresentanze diplomatiche in Svizzera;
 - partecipare attivamente ai lavori degli organi della Confederazione in merito alla collaborazione interistituzionale (CII);
 - sostenere la Conferenza dei Governi cantonali (CdC) nei lavori concernenti l'integrazione nella formazione professionale degli adolescenti e dei giovani adulti arrivati tardi in Svizzera.
- Sostenere l'attuazione della legge sulla formazione continua, in particolare in riferimento alla promozione delle competenze di base per gli adulti, promuovendo il coordinamento interistituzionale, la collaborazione tra i Cantoni e tra Confederazione e Cantoni.

Organi e reti

- Conferenza svizzera degli uffici di formazione professionale allargata (CSFP, CS OPUC, CSFC)
- Conferenza svizzera degli uffici di formazione professionale (CSFP)
- Conferenza svizzera dell'orientamento professionale, universitario e di carriera (CS OPUC)
- Conferenza svizzera della formazione continua (CSFC)
- Conferenza tripartita della formazione professionale (CTFP)

Agenzie specializzate

- Centro svizzero di servizio Formazione professionale | orientamento professionale, universitario e di carriera (CSFO)
- Movetia
- Educa

1.6 Orientamento professionale, universitario e di carriera

Obiettivi

Rafforzare l'orientamento professionale, universitario e di carriera (OPUC) e garantirlo come risorsa del sistema educativo. Con una strategia nazionale per l'orientamento professionale, universitario e di carriera avviare misure che consentano di preparare nel miglior modo possibile gli alunni, gli apprendisti e gli studenti ai passaggi tra i diversi livelli di formazione.

Attività

- Sintonizzare tra loro, nel miglior modo possibile, l'impostazione individuale della carriera, le offerte del sistema educativo e le esigenze dell'economia.
- Avviare l'attuazione a tappe della Strategia nazionale per l'orientamento professionale, universitario e di carriera nei diversi livelli d'insegnamento e con i partner della formazione professionale.
- Assicurare la direzione e il sostegno del Centro svizzero di servizio Formazione professionale | orientamento professionale, universitario e di carriera (CSFO) in particolare nell'ambito dell'attuazione della strategia.
- Stabilire e incentivare la collaborazione con la scuola dell'obbligo mediante misure concrete.
- Accompagnare l'introduzione dei profili dei requisiti in funzione delle esigenze e sostenere gli uffici della scuola dell'obbligo nella preparazione degli alunni al livello secondario II, in particolare alla formazione professionale.



- Incoraggiare e sviluppare la collaborazione con il livello secondario II formazione generale e con la formazione professionale come pure con le scuole universitarie e rafforzarla assumendosi impegni comuni.
- Chiarire il ruolo della Confederazione in particolare nell'ambito del finanziamento.

Organi e reti

- Conferenza svizzera dell'orientamento professionale, universitario e di carriera (CS OPUC)
- Conferenza svizzera della formazione continua (CSFC)
- Conferenza svizzera degli uffici di formazione professionale (CSFP)
- Conferenza svizzera degli uffici delle scuole medie superiori (SMAK)
- Conferenza svizzera degli uffici della scuola obbligatoria (CSSO/SVAK)

Agenzia specializzata

- Centro svizzero di servizio Formazione professionale | orientamento professionale, universitario e di carriera (CSFO)

1.7 Rappresentanza degli interessi dei Cantoni nei confronti della Confederazione

Obiettivi

Quale autorità che rappresenta i Cantoni, patrocinare i loro interessi nei confronti della Confederazione ai sensi dell'articolo 61a della Costituzione federale.

Attività

- Patrocinare gli interessi dei Cantoni nella promozione dell'educazione, della ricerca e dell'innovazione (ERI) e nell'ambito del riconoscimento dei diplomi.
- Rafforzare la collaborazione con la Segreteria di Stato per la formazione, la ricerca e l'innovazione (SEFRI) nell'ambito delle strutture per la collaborazione nello spazio formativo svizzero e intrattenere scambi permanenti con le autorità federali.
- Partecipare attivamente ai gruppi di lavoro e ai programmi della Confederazione o garantire una partecipazione attiva dei Cantoni.
- Mettersi a disposizione dell'Amministrazione federale e degli attori della politica federale come interlocutrice.
- Rispondere alle procedure di consultazione della Confederazione e/o sostenere i Cantoni nella redazione dei loro pareri.
- Prendere posizione sulle iniziative popolari federali.

1.8 Rappresentanza della Svizzera in seno alle organizzazioni internazionali

Obiettivi

Rappresentare la Svizzera nelle organizzazioni internazionali le cui attività concernono la sovranità dei Cantoni in materia di educazione e cultura.

Attività

- Rappresentare la Svizzera in seno agli organi del Consiglio d'Europa, in particolare sui seguenti temi:
 - insegnamento delle lingue (Centro europeo per le lingue moderne [ECML] di Graz);
 - educazione alla cittadinanza democratica;
 - programmi Insegnamento della Storia e qualità della formazione).
- Partecipare attivamente ai rapporti sulla Svizzera relativi alle convenzioni del Consiglio d'Europa.
- Insieme alla Confederazione e all'agenzia incaricata, rappresentare la Svizzera nel Programma dell'Unione europea per l'istruzione, la formazione, la gioventù e lo sport ERASMUS+.
- Partecipare attivamente ai gruppi di lavoro dell'UE ai quali la Svizzera è invitata, in particolare Eurydice, *DG Schools*, *WG Schools*, *Skills and Vocational Training*.
- Rappresentare la Svizzera in seno agli organi internazionali, in particolare:
 - negli organi dell'OCSE (per es. Comitato dell'educazione, Gruppo di lavoro sugli indicatori dei sistemi d'istruzione INES, Consiglio direttivo PISA, progetti sull'istruzione secondaria superiore e obbligatoria);
 - negli organi dell'UNESCO e dell'Ufficio internazionale dell'educazione (IBE);
 - al Vertice della francofonia e nella Conferenza dei ministri dell'educazione (CONFEMEN);
 - nel Consiglio dell'ortografia tedesca;
 - in seno all'International Holocaust Remembrance Alliance (IHRA).
- Partecipare attivamente ai rapporti per Paese relativi alle convenzioni dell'ONU e allo sviluppo di altri strumenti internazionali (per es. rapporto OSCE).
- Seguire i lavori dell'OMC in merito all'Accordo generale sul commercio dei servizi (GATS).
- Rappresentare attivamente ed efficacemente i Cantoni e i temi della CDPE negli incontri interministeriali.

1.9 Supporto e assistenza amministrativa

Obiettivi

Semplificare le procedure e ridurre i costi delle amministrazioni cantonali dell'educazione, negoziando le indennità dovute a terzi per l'insieme dei Cantoni. Facilitare l'assistenza amministrativa tra i Cantoni a livello nazionale.

Attività

- Tutelare gli interessi dei Cantoni nei confronti delle società di gestione dei diritti d'autore (Pro Litteris).
- Garantire la centralizzazione dei bonifici tra i Dipartimenti cantonali dell'educazione e i rappresentanti delle società di riscossione.
- Tutelare gli interessi del potere pubblico nei confronti dei fornitori privati nel campo delle licenze software.
- Tenere una lista degli insegnanti ai quali è stato ritirato il diritto d'insegnare.

2 Attuazione degli altri concordati nel campo dell'educazione

La CDPE segue l'applicazione delle sue disposizioni legali, le esegue direttamente e garantisce il coordinamento della loro esecuzione mediante processi e organi adeguati (reti di quadri e di specialisti) e conferendo incarichi ad agenzie specializzate.

2.1 Concordato HarmoS

Basi legali

- Articolo 62 capoverso 4 della Costituzione federale
- Accordo intercantonale sull'armonizzazione della scuola obbligatoria del 14 giugno 2007 (Concordato HarmoS)

Obiettivi

Garantire l'esecuzione del Concordato HarmoS e sostenere i Cantoni nella sua attuazione.

Attività

- Affiancare i Cantoni nell'attuazione del Concordato HarmoS contribuendo tra l'altro al coordinamento delle attività delle regioni linguistiche.
- Coinvolgendo gli uffici cantonali della scuola dell'obbligo, garantire la verifica del raggiungimento delle competenze fondamentali (VeCoF), in particolare:
 - raccogliendo e analizzando le esperienze fatte durante la realizzazione dei due primi rilevamenti (2016 e 2017) e con la preparazione e lo svolgimento dei rilevamenti 2023 e 2024 in modo da trarre insegnamenti per impostare le prossime tappe della verifica del raggiungimento delle competenze fondamentali (visione d'insieme);
 - sviluppando la Banca dati dei compiti della CDPE e la concezione dei compiti;
 - preparando e accompagnando i rilevamenti del 2024 con il sostegno dei referenti cantonali;
 - contribuendo ai lavori del Consorzio scientifico che garantisce il coordinamento permanente dei rilevamenti sul piano scientifico;
 - portando avanti la collaborazione internazionale nel campo dei modelli di competenza e degli strumenti di valutazione;
 - partecipando attivamente ai progetti che mettono in atto gli obiettivi nazionali di formazione.
- Dopo aver preso conoscenza dei risultati delle VeCoF 2023 e 2024 e basandosi sul rapporto sull'educazione 2023, valutare l'armonizzazione del settore scolastico di cui all'articolo 62 capoverso 4 della Costituzione federale.
- Coinvolgendo gli uffici cantonali della scuola dell'obbligo, preparare un'analisi sistematica delle offerte di insegnamento dell'italiano nel livello secondario I conformemente all'articolo 4 capoverso 2 del Concordato HarmoS.
- Incaricare un'istituzione specializzata di esaminare la possibilità, partendo dai piani di studio delle diverse regioni linguistiche, di sviluppare un modello di competenze digitali degli alunni della scuola dell'obbligo (cfr. il capitolo 1.2) nell'ottica del passaggio al livello secondario II; chiarire la necessità di verificare l'acquisizione di tali competenze.
- Osservare globalmente l'applicazione degli obiettivi nazionali di formazione.



- Esaminare l'opportunità di verificare ulteriori obiettivi di formazione (cfr. anche i capitoli 3.1 e 3.2).
- Rilevare lo sviluppo delle strutture diurne in ambito scolastico nei Cantoni.

Organi e reti

- Gruppo di coordinamento HarmoS (Kosta HarmoS)
- Conferenza svizzera degli uffici della scuola obbligatoria (CSSO/SVAK)

2.2 Concordato sulla pedagogia speciale

Basi legali

- Articolo 62 capoverso 4 della Costituzione federale
- Accordo intercantonale sulla collaborazione nel settore della pedagogia speciale del 25 ottobre 2007 (Concordato sulla pedagogia speciale)

Obiettivi

Garantire l'esecuzione del Concordato sulla pedagogia speciale.

Attività

- Valorizzare la statistica della pedagogia speciale pubblicata dall'Ufficio federale di statistica e il rapporto di approfondimento complementare al rapporto sull'educazione per una gestione del sistema (finanziamento) più efficace ed efficiente nell'ambito della pedagogia speciale.
- Fare leva sulla trasformazione digitale per agevolare l'accesso alle offerte educative e contribuire così a migliorare le pari opportunità.
- Per quanto riguarda la piena accessibilità e la compensazione degli svantaggi:
 - nell'ambito dell'agenzia specializzata Centro svizzero di pedagogia speciale (CSPS) giungere a una comprensione comune dei provvedimenti da adottare in riferimento alla piena accessibilità (misure collettive) e alla compensazione degli svantaggi (adattamenti individualizzati);
 - discutere e trattare le questioni concernenti la compensazione degli svantaggi a tutti i livelli di formazione (0-20 anni) nelle reti, negli organi e nelle conferenze specializzate a livello nazionale o (inter)cantonale, in particolare la Conferenza svizzera degli uffici delle scuole dell'obbligo, la Conferenza svizzera degli uffici delle scuole medie superiori (SMAK) e la Conferenza svizzera degli uffici di formazione professionale (CSFP);
 - chiarire e promuovere la piena accessibilità agli strumenti didattici e ai servizi digitali.
- Chiarire e stabilire tra la Confederazione e i Cantoni il finanziamento degli interventi precoci intensivi (IPI) nei disturbi dello spettro autistico (DSA).
- Incaricare il Centro svizzero di pedagogia speciale (CSPS), in quanto agenzia specializzata, di informare regolarmente la Conferenza svizzera degli uffici delle scuole dell'obbligo, la Conferenza svizzera degli uffici delle scuole medie superiori (SMAK) e la Conferenza svizzera degli uffici di formazione professionale (CSFP) sugli sviluppi nell'ambito della pedagogia speciale che sono intervenuti nei rispettivi livelli di formazione e discutere il fabbisogno di sostegno da parte dell'agenzia specializzata.

Organi e reti

- Rete degli uffici cantonali che curano il contatto in materia di pedagogia speciale

Agenzia specializzata

- Centro svizzero di pedagogia speciale (CSPS)

2.3 Concordato sulle scuole universitarie

Basi legali

- Articolo 63a della Costituzione federale
- Accordo intercantionale del 20 giugno 2013 nel settore delle scuole universitarie svizzere (Concordato sulle scuole universitarie)
- Convenzione del 1° gennaio 2015 tra la Confederazione e i Cantoni sulla cooperazione nel settore universitario

Obiettivi

Far valere il punto di vista dell'insieme dei Cantoni nella gestione generale del settore universitario esercitata congiuntamente dalla Confederazione e dai Cantoni, in particolare per quanto riguarda il riconoscimento dei diplomi, il finanziamento della formazione e le interfacce con altri settori dell'educazione.

Attività

- Hochschulämter Insieme ai direttori degli uffici cantonali delle scuole universitarie:
 - garantire l'attuazione del Concordato sulle scuole universitarie;
 - partecipare attivamente alla preparazione dei dossier di cui si occupa la Conferenza svizzera delle scuole universitarie.
- Trattare le interfacce esistenti con altri settori dell'educazione: accesso alle scuole universitarie (maturità liceale, maturità specializzata), riconoscimento professionale dei diplomi dei cicli di studio universitari nell'ambito della formazione degli insegnanti e delle insegnanti, finanziamento ERI nel campo della formazione, segnatamente per le scuole universitarie e la formazione professionale, finanziamento intercantionale nel quadro dell'AIU e dell'ASUP, considerando i costi di riferimento e le categorie di contributi.
- Far confluire la posizione della CDPE nella revisione delle strutture della Conferenza svizzera delle scuole universitarie.

Organi e reti

- Diretrici e direttori degli uffici cantonali delle scuole universitarie nell'ambito delle strutture della Conferenza svizzera delle scuole universitarie (CSSU)
- Commissione per il finanziamento delle scuole universitarie

2.4 Accordo sul riconoscimento dei diplomi

Basi legali

- Accordo intercantionale sul riconoscimento dei diplomi scolastici e professionali del 18 febbraio 1993 (Accordo sul riconoscimento dei diplomi)
- Regolamento concernente il riconoscimento degli attestati di maturità liceale (RRM), regolamento concernente il riconoscimento dei certificati rilasciati dalle scuole specializzate
- Regolamento concernente il riconoscimento dei diplomi d'insegnamento per il livello elementare, il livello secondario I e per le scuole di maturità

- Regolamento concernente il riconoscimento dei diplomi o certificati di formazione supplementare nel campo dell'insegnamento
- Regolamento concernente il riconoscimento dei diplomi universitari nel settore della pedagogia speciale (orientamento educazione precoce speciale e orientamento insegnamento speciale)
- Regolamento concernente il riconoscimento dei diplomi universitari in logopedia
- Regolamento concernente il riconoscimento dei diplomi universitari in terapia psicomotoria
- Regolamento concernente il riconoscimento dei diplomi scolastici e professionali esteri

Obiettivi

Con l'esecuzione dell'Accordo sul riconoscimento dei diplomi, garantire la libera circolazione e la qualità dei certificati di maturità liceale, dei certificati rilasciati dalle scuole specializzate, dei diplomi d'insegnamento nonché dei diplomi delle professioni pedagogiche-terapeutiche in Svizzera e garantire il riconoscimento dei diplomi esteri che sono di competenza della CDPE. Adattare la regolamentazione delle professioni d'insegnamento alle esigenze e agli obiettivi attuali della scuola e del settore professionale e contribuire in tal modo a migliorare il reclutamento del personale.

Attività

- Tramite revisioni parziali, adattare ai nuovi sviluppi il regolamento concernente il riconoscimento dei diplomi d'insegnamento per il livello elementare, il livello secondario I e per le scuole di maturità.
- Rivedere il regolamento concernente il riconoscimento dei diplomi scolastici e professionali esteri.
- Rivedere l'Accordo sul riconoscimento dei diplomi nel quadro della revisione dell'allegato III dell'Accordo Svizzera-UE sulla libera circolazione delle persone (ALC) e del conseguente recepimento della direttiva 2013/55/UE e contestualmente adeguare la disposizione concernente la lista degli insegnanti ai quali è stato ritirato il diritto d'insegnare nell'ottica di una nozione più ampia di protezione.
- Nell'ambito dell'esecuzione dell'Accordo sul riconoscimento dei diplomi:
 - riconoscere i cicli di studio e verificare periodicamente i cicli riconosciuti;
 - valutare i diplomi esteri d'insegnamento (insegnamento prescolastico, elementare, secondario I, scuole di maturità) e i diplomi di educazione precoce speciale, di insegnamento speciale, di logopedia e terapia psicomotoria riguardo alla possibile equipollenza con i corrispondenti diplomi svizzeri ed emanare decisioni di riconoscimento subordinate, se necessario, allo svolgimento di misure di compensazione; curare i contatti con le autorità competenti in materia di educazione di altri Paesi e collaborare con gli istituti di formazione in Svizzera;
 - valutare i vecchi diplomi d'insegnamento e quelli del settore della pedagogia speciale e confermare, se necessario, il riconoscimento da parte della CDPE;
 - intrattenere scambi regolari con l'Amministrazione federale sul modo di applicare le procedure di riconoscimento.
- Contribuire ad aggiornare l'immagine della professione dell'insegnante e informare sulle rispettive formazioni nell'ambito dell'orientamento professionale e nei licei.

Organi e reti

- Commissione svizzera di maturità (CSM)
- Commissione di riconoscimento dei certificati rilasciati dalle scuole specializzate
- Commissione di riconoscimento dei diplomi d'insegnamento prescolastico ed elementare
- Commissione di riconoscimento dei diplomi d'insegnamento del livello secondario I
- Commissione di riconoscimento dei diplomi d'insegnamento per le scuole di maturità
- Commissione di riconoscimento dei diplomi nel campo pedagogico-terapeutico

2.5 Accordi di finanziamento

Basi legali

- Accordo intercantonale sulle università (AIU 2019) del 27 giugno 2019
- Convenzione intercantonale relativa alle istituzioni sociali (CIIS) del 13 dicembre 2002
- Accordo intercantonale sulle scuole universitarie professionali (ASUP) del 12 giugno 2003
- Accordo intercantonale sui contributi per i cicli di formazione delle scuole specializzate superiori (ASSS) del 22 marzo 2012
- Accordo intercantonale sui contributi alle spese di formazione nelle scuole professionali di base (Accordo sulle scuole professionali di base, ASPr) del 22 giugno 2006
- Accordo intercantonale sulle scuole che offrono delle formazioni specifiche per allievi superdotati del 20 febbraio 2003

Obiettivi

Con l'esecuzione degli accordi intercantionali di finanziamento e di libera circolazione, assicurare in tutta la Svizzera pari diritti di accesso agli istituti di formazione e garantire la compensazione degli oneri tra i Cantoni.

Attività

- Eseguire gli accordi di finanziamento e di libera circolazione fissando le tariffe sulla base del numero effettivo di studenti pubblicato dall'Ufficio federale di statistica (UST) e del rilevamento dei costi svolto periodicamente nei Cantoni e garantire le operazioni di pagamento tra i Cantoni e gli istituti.
- Attuare l'esecuzione dell'AIU 2019 in collaborazione con l'UST.
- Accordo intercantonale sulle attività scolastiche in ambito ospedaliero (AASO): osservare il procedimento cantonale di adesione ed eventualmente porre in vigore l'AASO.

Organi e reti

- Commissione dell'Accordo intercantinale sulle università (CAIU)
- Commissione dell'Accordo intercantinale sulle scuole universitarie professionali (CASUP)
- Gruppo d'accompagnamento dell'ASUP
- Gruppo di lavoro Accordo intercantinale sui contributi per i cicli di formazione delle scuole specializzate superiori (GL ASSS)
- Commissione per il finanziamento delle scuole universitarie

2.6 Concordato sulle borse di studio

Basi legali

- Accordo intercantinale sull'armonizzazione dei criteri per la concessione degli aiuti allo studio (Concordato sulle borse di studio) del 18 giugno 2009

Obiettivi

Con l'attuazione degli strumenti necessari all'esecuzione del Concordato sulle borse di studio, portare avanti l'armonizzazione dei sistemi cantonali di borse di studio e migliorare le pari opportunità per quanto riguarda l'accesso all'educazione.



Attività

- Accompagnare l'armonizzazione dei sistemi cantionali delle borse di studio e raccogliere dati in merito allo stato dell'attuazione.
- Proseguire con lo sviluppo del manuale per il calcolo delle borse di studio.
- Curare gli scambi tra i servizi cantionali responsabili.
- Documentare il sistema delle borse di studio nelle sue varianti cantionali.
- Rivedere le disposizioni del Concordato sulle borse di studio alla luce dei cambiamenti della società e della politica della formazione.

Organi e reti

- Conferenza intercantionale delle borse di studio
- Comitato di esperti del concordato delle borse di studio

3 Cultura e sport

La CDPE garantisce la collaborazione tra i Cantoni e tra Confederazione e Cantoni e rappresenta gli interessi dei Cantoni nei confronti della Confederazione, delle città e dei Comuni nel settore della cultura e dello sport.

3.1 Cultura

Obiettivi

Garantire il coordinamento delle attività cantionali nell'ambito della promozione della cultura a livello nazionale. Assicurare la rappresentanza dei Cantoni e la loro partecipazione attiva in seno al Dialogo culturale nazionale (DCN) e patrocinare gli interessi dei Cantoni. Nel quadro di questo Dialogo, elaborare misure per rafforzare l'educazione culturale e promuovere la partecipazione culturale insieme ai Comuni, alle città e alla Confederazione.

Attività

- Nell'ambito della Conferenza dei delegati cantionali agli affari culturali (CDAC):
 - trattare in modo coordinato le questioni specialistiche inerenti alla promozione della cultura;
 - nel quadro del Dialogo culturale nazionale, esaminare ed eventualmente avviare misure per promuovere l'educazione culturale con i Comuni, le città e la Confederazione.
- Nel quadro del Dialogo culturale nazionale, valutare dal punto di vista dei Cantoni le basi elaborate con ripercussioni strategiche o finanziarie e prendere decisioni in materia comunicandole al DCN.
- In caso di domande inerenti al settore dei lavori pubblici, collaborare con la Conferenza dei direttori delle pubbliche costruzioni, della pianificazione del territorio e della protezione dell'ambiente (DCPA).
- Chiarire la relazione tra le Conferenze svizzere delle soprintendenti e dei soprintendenti ai monumenti (CSSM) e delle archeologhe cantionali e degli archeologi cantionali (CSAC) e la CDAC.

Organi e reti

- Conferenza dei delegati cantionali agli affari culturali (CDAC)



3.2 Sport

Obiettivi

Garantire il coordinamento delle attività cantonali nell'ambito dello sport a livello nazionale. Accompagnare l'esecuzione della legge federale sulla promozione dello sport secondo le esigenze dei Cantoni. Promuovere lo sviluppo della qualità nell'ambito dello sport e dell'attività fisica e considerare l'approccio globale allo sport le cui componenti sono l'interazione sociale (incontro), il benessere e la salute (movimento) e le performance fisiche (sport) nella definizione dei campi di attività e delle misure.

Attività

- Nell'ambito della Conferenza dei responsabili cantonali dello sport (CRCS):
 - consolidare la collaborazione con i partner, ossia l'Ufficio federale dello sport (UFSP) e Swiss Olympic;
 - chiarire con i partner la necessità di un'azione nell'ambito dello sport per gli adulti e gli anziani oltre alla promozione dello sport per bambini e giovani nel quadro del programma Gioventù+Sport;
 - chiarire la posizione dello sport nella CDPE.

Organi e reti

- Conferenza dei responsabili cantonali dello sport (CRCS)